

DELIBERAZIONE N. 55
In data: 30.12.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017. APPROVAZIONE RICOGNIZIONE ORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 17:49 la presente seduta di Consiglio Comunale è stata adottata in modalità teleconferenza (tramite la piattaforma Whereby accessibile da computer e da smartphone), come previsto dall'art. 73, comma 1, del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18. (Misure di semplificazione in materia di organi collegiali) al fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19.

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 24.03.2020;

All'appello nominale effettuato dal Segretario Verbalizzante a scavalco, Dott. ssa Francesca Grabau, risultano presenti:

1	LODOVICI GIOVANNI	P	8	BRACCINI SIMONE	P
2	PELLINACCI MIRNA	P	9	BRACCINI LUCIANO	A
3	GIROLAMI ANGELO	P	10	BAISI MARCELLO LIDIO	A
4	PUGLIA MARIO	P	11	FAZZANI EDOARDO	A
5	FRANCHI PIERO	P			
6	PELLEGRINOTTI LUIGI	A			
7	BERTAGNI FRANCO	A			

TOTALE PRESENTI: 6

TOTALE ASSENTI: 5

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LODOVICI GIOVANNI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

-i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

-l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- a) le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali;
- b) l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.L. gsn.175/2016;

RILEVATO che la Corte dei Conti prescrive: "Il processo di razionalizzazione- nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co.1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli Enti Territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1e2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quote"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione".

Preso atto che:

-l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

-se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

-in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

-il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

-l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

-per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

-infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Ritenuto che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 30.09.2017 con deliberazione n. 38 successivamente integrato con la delibera del C.C. n. 38/2018,

- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

VISTE le partecipazioni in portafoglio, l'ufficio Finanziario ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2020 allegato alla presente (Allegato A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016.

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi in forma palese, per appello nominale, dai n. 6 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- di approvare il Piano di razionalizzazione 2020 delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).
- Di precisare che tale provvedimento costituisce un atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- Di demandare all'Ufficio Ragioneria la trasmissione della presente deliberazione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti a norma dell'art. 20, comma 3 del T.U.S.P;

Con separata votazione espressa da n. voti favorevoli 6, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti espressi in forma palese, per appello nominale, dai n. 6 consiglieri presenti e votanti; ravvisata l'urgenza, a mente dell'art. 134, u.c. del D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI VAGLI SOTTO
Provincia di Lucca

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017. APPROVAZIONE RICOGNIZIONE ORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE.

Il Responsabile del Servizio

Esprime il proprio parere favorevole, ai sensi del comma 1 art. 49 del D.lgs 267 del 18.08.2000 in merito alla suddetta proposta di deliberazione.

Lì 23.12.2021

F.to Il Responsabile del Servizio

Lodovici Giovanni

(F.to Digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime il proprio parere favorevole, ai sensi del comma 1 art. 49 del D.lgs 267 del 18.08.2000 in merito alla suddetta proposta di deliberazione.

Lì 23.12.2021

F.to Il Responsabile del Servizio

Lodovici Giovanni

(F.to Digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to LODOVICI GIOVANNI
(F.to Digitalmente)

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. SSA FRANCESCA GRABAU
(F.to Digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del Servizio Segreteria certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
pretorio del comune in data e vi rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi.

Addi

IL RESPONSABILE
F.to (F.to Digitalmente)

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (F.to Digitalmente)

.....

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ESECUTIVITA'

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO IL

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA

Atto di consiglio del..... n.....

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Patrimonio della PA

**Relazione tecnica sulle società partecipate.
Ricognizione periodica delle partecipazioni
detenute al 31 dicembre 2020**

(articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016)

Dati relativi all'anno 2020

Premessa

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, ha previsto per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative, al fine di individuare quelle che, non essendo riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o non soddisfacendo i requisiti di legge, dovevano essere oggetto di dismissione entro un anno dalla ricognizione.

Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, la revisione straordinaria ha determinato l'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con deliberazione n. 2 del 28.03.2015 e successiva verifica attuativa dei risultati conseguiti.

Per far fronte a tale adempimento il Comune di Vagli Sotto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.09.2017 integrata con delibera del C.C. n. 38/2018 ha effettuato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24, d. lgs. 175/2016. Con tale provvedimento, composto da due allegati, le schede di ricognizione delle società partecipate e la relazione tecnica-illustrativa, si è provveduto a:

- approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016;
- dare atto che non vi sono partecipazioni da dismettere e, conseguentemente, di approvare il mantenimento delle partecipazioni detenute per le ragioni illustrate negli allegati di cui sopra;
- disporre la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Toscana della Corte dei conti, nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dalla disposizione suddetta si affianca, *in tantum*, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20, il quale, al comma 1, dispone che:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15."


In particolare, dalla lettura di tale disposizione, emergono due diversi adempimenti: il primo, inderogabile, dato nell'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, redigendo a tal fine una relazione che dia atto della situazione in cui l'ente si trovi; il secondo, di carattere eventuale e legato al ricorrere dei presupposti di cui al successivo comma 2, consistente nella realizzazione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate.

Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo di procedere alla suddetta ricognizione periodica, il cui mancato rispetto comporta una sanzione variabile da € 5.000,00 a € 500.000,00, il Dipartimento del Tesoro e la Corte dei Conti hanno predisposto delle linee guida, unitamente a uno schema di relazione utilizzato anche per la presente relazione.

Conseguentemente, è stata predisposta un'analisi delle partecipazioni detenute dall'Ente al 31.12.2017, concentrandosi in particolare sulla verifica della sussistenza o meno dei presupposti per la loro dismissione.

1. Introduzione

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente dal Comune di Vagli Sotto:



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Come indicato nella premessa, l'art. 20 comma 1, del TUSP, richiede di estendere l'ambito della ricognizione sia alle partecipazioni dirette che a quelle indirette. A tal proposito, al fine di comprendere se e a quali condizioni si debbano inserire nella presente relazione le partecipazioni indirettamente detenute dal Vagli Sotto, è utile richiamare le seguenti definizioni:

- ai sensi delle linee guida pubblicate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del D. Lgs. N. 175 del 2016, per partecipazione indiretta si intende: "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica";

- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), per controllo si intende: "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

In base alle definizioni richiamate può affermarsi che sussiste comunque una situazione di controllo nel caso in cui una singola amministrazione detenga una partecipazione di minoranza ma rafforzata da un potere di veto rispetto alle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale.

Rispetto alle partecipazioni, tutte di esigua entità, detenute dal Comune di Vagli Sotto, tuttavia, non è ravvisabile l'esistenza del suddetto potere di veto; ne deriva, non essendo il voto esercitabile dall'Ente concretamente necessario, che allo stesso non possa essere attribuita la qualità di "co-controllante" delle società che partecipa, neppure congiuntamente.

Pertanto, sulla base di tale analisi, non sono state individuate società che assumono per il Comune di Vagli Sotto la qualifica di partecipazioni indirette, e la ricognizione avrà a oggetto esclusivamente le partecipazioni detenute in forma diretta.

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ERP SRL	92033160463	0,60%	MANTENIMENTO	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELIBERA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL

				30.09.2017 INTEGRATA CON DELIBERA DEL C.C. N. 38/2018
CTT NORD SRL	01954820971	0,01%	MANTENIMENTO	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELIBERA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 30.09.2017 INTEGRATA CON DELIBERA DEL C.C. N. 38/2018
RETI AMBIENTE SPA	02031380500	0,001%		DELIBERA N. 38 DEL 2018
GEA SPA	02381940465	3,96%	MANTENIMENTO	REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELIBERA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 30.09.2017 INTEGRATA CON DELIBERA DEL C.C. N. 38/2018
VAGLI TURISTICA S.R.L.	81000950469	100%		IN LIQUIDAZIONE
AUTORITA' IDRICA TOSCANA	06209860482	0,03%	MANTENIMENTO	

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1

ERP SRL – CF 92033160463

La legge regionale 3.11.1998, n. 77, recante "Riordino di competenze in materia di ERP", ha attribuito ai Comuni il patrimonio immobiliare delle disciolte ATER, individuando i medesimi quali "principali attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la riqualificazione del patrimonio, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione dei modelli organizzativi.....". In attuazione dell'art. 5, comma 1, della citata L.R., i Comuni della Provincia di Lucca in data 4 luglio 2003 hanno costituito, mediante convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, il livello ottimale di

esercizio, denominato Livello Ottimale d'Ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica – L.O.D.E. Lucchese; il LODE Lucchese in data 23.12.2003 ha costituito, E.R.P. S.r.l., alla quale ha attribuito le funzioni di edilizia residenziale pubblica come risultanti dall'oggetto sociale e, in particolare, la gestione del patrimonio immobiliare. La società, a capitale interamente pubblico detenuto pro quota dai comuni della Provincia di Lucca, si configura pertanto quale ente strumentale dei comuni per la gestione di un pubblico servizio senza rilevanza economica, data l'assoluta prevalenza delle finalità sociali che sottostanno al settore dell'edilizia residenziale pubblica. La funzione di interesse generale, cui è preordinata la società, della riduzione, attraverso la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica, del disagio abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi in regime di libero mercato ne legittima il mantenimento ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera d), D.Lgs. 175/2016.

Si conferma il mantenimento della stessa per la funzione di interesse generale cui è preordinata la società, della riduzione del disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi in regime di libero mercato.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	92033160463
Denominazione	ERP LUCCA SRL
Anno di costituzione della società	2003
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	LUCCA
Comune	LUCCA
CAP *	55100
Indirizzo *	PIAZZA DELLA CONCORDIA 15
Telefono *	0583441411
FAX *	0583954105
Email *	info@erplucca.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Gestione patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁴⁾	0,60
Codice Fiscale Tramite ⁽⁵⁾	
Denominazione Tramite ⁽⁵⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁶⁾	

La CTT Nord S.r.l. ha in gestione, tramite la controllata VAIBUS S.c.a.r.l. e sino al subentro del gestore unico, il servizio di TPL per tutto il territorio della provincia di Lucca in forza di atti d'obbligo ex Regolamento CE 1370/2007, al riguardo si precisa che con decreto dirigenziale del 3 marzo 2016 la Regione Toscana ha aggiudicato la gara a lotto unico regionale del TPL su gomma in favore di Autolinee Toscana spa società controllata dal gruppo francese RATP per la durata di anni 11.

L'atto regionale di aggiudicazione del servizio è stato oggetto di impugnativa da parte del consorzio MOBIT innanzi al TAR Toscana e avverso la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale n. 1548/2016 (con il quale è stato accolto un motivo di ricorso principale di MOBIT e uno del ricorso incidentale di AT, individuando nei PEF presentati da entrambi i concorrenti un vizio che ha prodotto l'annullamento dell'aggiudicazione disposta a favore di AT e l'impossibilità del subentro per MOBIT) hanno promosso ricorso ambedue i soggetti concorrenti innanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanze n. 2554/2017 e 2555/2017, pubblicate il 29 maggio 2017, ha sospeso il giudizio di appello ed ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea quattro quesiti in merito all'interpretazione ed applicazione del Reg. (CE) n. 1370/2007 relativi alla partecipazione di AT alla procedura di gara.

La CGUE, il 21 marzo 2019, ha rimesso la propria pronuncia, nei fatti evitando di rispondere pedissequamente ai quesiti posti dal Consiglio di Stato e limitandosi a dire che gli stessi " devono interpretati nel senso che l'art. 5 di tale regolamento non è applicabile a un procedimento di aggiudicazione svoltosi prima del 3 dicembre 2019 cosicché un'autorità competente che, mediante una decisione di aggiudicazione conclusiva di una procedura di gara, attribuisca prima di tale data un contratto di concessione di un servizio pubblico di trasposto locale di passeggeri su strada non è tenuta a conformarsi a detto art 5".

La questione dunque è tornata al Consiglio di Stato che ha fissato l'udienza di discussione per il 28 novembre 2019, successivamente anticipata al 10 ottobre 2019.

A distanza di 40 giorni dalla notifica della pronuncia della Corte di Giustizia Europea, la Regione Toscana senza attendere la pronuncia del Consiglio di Stato, con decreto dirigenziale n. 6585 del 19 aprile 2019 ha aggiudicato nuovamente ad Autolinee Toscane la gara e pertanto MOBIT ha presentato un nuovo ed ulteriore ricorso di fronte al TAR.

Va inoltre evidenziato come, nel dicembre 2019, il Consiglio di Stato si sia pronunciato su questa annosa controversia legittimando al scelta della Regione Toscana di aggiudicare definitivamente il servizio in favore di Autolinee Toscana e respingendo così l'appello di MOBIT con la conseguenza che, come anticipato, lo scorso 10 agosto è stato siglato da Regione Toscana e tale società il nuovo contratto di servizio che regolerà il trasporto pubblico in toscana per i prossimi 11 anni.

Da ultimo, va segnalato che il Consiglio di stato, in data 20 ottobre 2020, ha emesso un'ordinanza nominando tre esperti per verificare il PEF di MOBIT e di Autolinee Toscana, fissando una nuova udienza per l'11 di marzo 2021

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato da Mobit (Busitalia che fa capo a Fs) contro l'aggiudicazione della gara per il Tpl in Toscana alla società Autolinee Toscane (gruppo Ratp). Si pone così fine a un lungo contenzioso e alla travagliata gara regionale, del valore di 4 miliardi di euro per 11 anni di servizio, e la pronuncia consente così alla Regione di assegnare il servizio, aggiudicato, la prima volta, nel 2016 da Autolinee Toscane (At). Nella riedizione parziale del procedimento, nel 2019 la Regione aveva nuovamente aggiudicato ad Autolinee Toscane la concessione dei servizi.

Indicazioni per la compilazione

Codice Fiscale	01954820971
Denominazione	CTT NORD SRL
Anno di costituzione della società	2004
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	PISA
Comune	PISA
CAP *	56121
Indirizzo *	VIA ARCHIMEDE BELLATALLA N 1
Telefono *	050884111
FAX *	
Email *	cttnordsrl@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Progettazione e gestione trasporto pubblico locale
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁴⁾	0,01
Codice Fiscale Tramite ⁽⁵⁾	
Denominazione Tramite ⁽⁵⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁶⁾	

Scheda di dettaglio

Con atto del Consiglio Comunale n. 49 del 29/12/2014 il Comune di Vagli Sotto ha deliberato la costituzione di Reti Ambiente Società mista per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa".

La società ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio della comunità dell'ambito territoriale ottimale "Ato Toscana Costa, è pertanto essenziale per il perseguimento delle stesse finalità istituzionali dell'ente (art. 4 c.2 D.Lgs. 175/2016). Si rileva inoltre che, non si è ancora completato l'iter di individuazione del socio privato di Rete Ambiente Spa da parte dell'Ato Toscana Costa rifiuti, e che tale materia sia di competenza sovra comunale (di livello regionale). Tuttavia la ricognizione effettuata, come si evince dai dati evidenziati nei paragrafi successivi, ha rilevato l'assenza di dipendenti e quindi Retiambiente S.p.A. risulta formalmente ascrivibile tra le società prive di dipendenti e con numero di amministratori (uno) superiore a quello dei dipendenti (art. 20 co. 2 lett.b). Stante la peculiarità della situazione che si è venuta a generare per effetto del perdurare della procedura di individuazione del socio privato della suddetta società da parte della competente Autorità d'Ambito, e ribadito che trattasi di società relativa a servizi (gestione rifiuti) di competenza regionale (e non comunale), si attendono indicazioni in merito al mantenimento o scioglimento della predetta società, da parte dell'ATO Toscana Costa Rifiuti quale soggetto competente in materia

La società al momento non svolge alcuna attività in quanto soggetto individuato dall'ATO Toscana Costa rifiuti per la futura gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nell'ambito di riferimento e quindi anche nel Comune di Vagli Sotto.

A seguito di quanto statuito dall'assemblea dei soci in data 21.03.2019, RetiAmbiente è stata trasformata in una società in house providing, a capitale interamente pubblico, idonea a conseguire l'affidamento diretto della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale, articolata secondo un modello organizzativo che si fonda su una Capogruppo – Retiambiente per l'appunto – operativa industriale, e più Società operative locali – Sol;

Conseguentemente, in data 17.11.2020, è stato siglato il contratto di servizio tra Retiambiente S.p.A. e l'Autorità Territoriale di Ambito Toscana Costa, che ha individuato tale società quale gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel territorio di competenza a fare data dal 1 Gennaio 2021;

Affinché il processo di formazione del soggetto gestore unico dell'ATO Toscana Costa si perfezioni positivamente, è necessario che si concluda il processo di aggregazione di tutti gli operatori pubblici presenti nel suddetto ambito territoriale ottimale che RetiAmbiente non ha ancora acquisito, tra i quali rientra anche Garfagnana Ecologia Ambiente S.r.l. – G.E.A. S.r.l.;

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02031380500
Denominazione	RETI AMBIENTI SPA
Anno di costituzione della società	2011
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è inattiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	

La società è un GAL ⁽²⁾	
------------------------------------	--

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	PISA
Comune	PISA
CAP *	56125
Indirizzo *	P.ZZA VITTORIO EMANUELE II
Telefono *	
FAX *	
Email *	retiambientispa@sucurezza postale.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Produzione di un servizio di interesse generale (art. 4 c.2 lett a)
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁴⁾	0,001
Codice Fiscale Tramite ⁽⁵⁾	
Denominazione Tramite ⁽⁵⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁶⁾	

Scheda di dettaglio

“GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l. – G.E.A. S.r.l.” è una società interamente pubblica, costituita il 30 gennaio 2015 con capitale sociale pari ad euro 80.800,00, per l’affidamento, nel periodo transitorio, decorrente dal 1° aprile 2015 e sino al subentro del gestore unico dell’ambito territoriale “Toscana Costa”, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, con le modalità “*in house contract*”. Il modello gestionale prescelto in regime transitorio, mediante l’avalimento di G.E.A. S.r.l., è coerente con quello delineato dalla normativa interna e dalle disposizioni comunitarie in quanto soddisfa le condizioni essenziali dell’*in house* (società interamente pubblica, prevalenza dell’attività della società rivolta agli enti pubblici soci e sussistenza del controllo analogo dei soci stessi); gli elementi della *governance*, assoggettata a tali vincoli, si rilevano nello stesso statuto societario, nella convenzione ex art. 30 del TUEL e dell’allegato regolamento (approvati da questo ente con la deliberazione del consiglio comunale n.1 del 26 marzo 2015) e sono tradotti in termini operativi nel contratto di servizio. I rapporti tra il comuni soci e la società sono regolati dal citato contratto di servizio e, sotto il profilo economico, basati sul piano finanziario annuale redatto ai sensi del D.P.R. 158/1999; il comitato congiunto (OCAC) esercita, anche sulla base di tali strumenti, l’attività di monitoraggio e di controllo sulla qualità del servizio erogato all’utenza. I ricavi della società sono prevalentemente costituiti dal totale dei corrispettivi a carico dei singoli comuni soci secondo il piano finanziario deliberato annualmente dai comuni stessi. Stante il perdurare del procedimento di individuazione del socio privato del gestore unico (Reti Ambiente spa) si conferma il mantenimento della suddetta partecipazione volta all’espletamento di servizio di interesse generale e il rispetto dei requisiti dell’art. 20 comma 2 lett. b) del TUSP.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02381940465
Denominazione	G.E.A. – Garfagnana Ecologica Ambientale
Anno di costituzione della società	2015
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Fondazione
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	LU
Comune	Castelnuovo di Garfagnana
CAP *	55032
Indirizzo *	Via Pio la Torre , 2/C
Telefono *	0583 6581

FAX *	0583 658234
Email *	info@gcasrl.org

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Codice: 38.11.00 . raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁴⁾	3,96
Codice Fiscale Tramite ⁽⁵⁾	
Denominazione Tramite ⁽⁵⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁶⁾	

6 VAGLI TURISTICA SRL (in liquidazione)

La società Vagli Turistica s.r.l. è stata costituita il 05.12.2005 con atto pubblico ai rogito del Notaio Giampiero Petteruti di Castelnuovo Garfagnana rep. 96165 raccolta n. 18201, e registrato a Castelnuovo Garfagnana il 09.12.2005 con n. 518. La Società aveva ad oggetto le seguenti attività: valorizzazione dei beni del territorio di Vagli Sotto di proprietà del Comune o affidati da enti o privati. La suddetta società era interamente partecipata dal Comune di Vagli Sotto e può quindi qualificarsi come società in house. Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 27.10.2014 ha deliberato di sciogliere la Vagli turistica srl, e con atto notarile del 04.04.2017 rep. 79827 racc. 27899 l'assemblea, preso atto del venir meno dei presupposti che avevano determinato la costituzione della suddetta società, ha avviato l'iter di scioglimento, nominando il liquidatore per il compimento delle operazioni liquidatorie. Il processo di dismissione della partecipazione è tuttora in corso.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02013480468
Denominazione	VAGLI TURISTICA SRL
Anno di costituzione della società	2005
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	2014
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotate in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
La società è un GAL ⁽²⁾	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	LUCCA
Comune	VAGLI SOTTO
CAP *	55030
Indirizzo *	VIA DEL CONVENTO
Telefono *	
FAX *	
Email *	

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁴⁾	100%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁵⁾	
Denominazione Tramite ⁽⁵⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁶⁾	

L'ATO unico regionale nasce dall'aggregazione dei previgenti 6 ambiti territoriali ottimali. Sono esclusi dall'ATO regionale tre comuni toscani ricadenti nell'ATO Emilia-Romagna.

L'Autorità Idrica Toscana (AIT) è subentrata alle sei autorità d'ambito soppresse, con funzioni di ente di governo dell'ATO e, a partire dal 2012, anche nella titolarità delle altrettante convenzioni di gestione in essere su ciascuno dei vecchi ambiti.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	06209860482
Denominazione	AUTORITA' IDRICA TOSCANA
Anno di costituzione della società	01.01.2012
Forma giuridica	Altra forma giuridica NON SOCIETARIA
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	FIRENZE
Comune	FIRENZE
CAP *	50122
Indirizzo *	VIA VERDI 16
Telefono *	055263291
FAX *	0552632940
Email *	info@autoritaidrica.toscana.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	84.11.10
Peso indicativo dell'attività %	100%
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁴⁾	0,03
Codice Fiscale Tramite ⁽⁵⁾	
Denominazione Tramite ⁽⁵⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella partecipata ⁽⁶⁾	

CONCLUSIONI

La ricognizione straordinaria effettuata con la deliberazione del C.C. n. 38 del 30.09.2017 e con deliberazione integrativa n. 38/2018 come anticipato, si è conclusa con la decisione di confermare le partecipazioni detenute dal Comune di Vagli Sotto, e fermo restando la conferma della dismissione della Soc. Vagli Turistica srl le cui attività di liquidazione sono ancora in corso. le motivazioni a sostegno di tale decisione sono state oggetto di riflessione nella presente relazione, conducendo, complessivamente, a confermare quanto stabilito in tale sede.

GEA SRL

CCT Nord

RETI AMBIENTE S.p.A.

E.R.P. Srl

VAGLI TURISTICA srl

AUTORITA' IDRICA TOSCANA

- le partecipazioni detenute risultano strettamente collegate al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, riguardando lo svolgimento di servizi pubblici locali e/o di interesse generale (articolo 20, comma 2, lett. a);

- non risultano partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (articolo 20, comma 2, lett. c);

Infine, dato che dalla ricostruzione effettuata con la presente relazione non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175 del 2016, non si procede alla predisposizione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni possedute dal Comune di Vagli Sotto.

COMUNE DI VAGLI SOTTO
Provincia di LUCCA

Pubblicazione n° 12

*Il sottoscritto dichiara che l'atto avente come oggetto :
deliberazione di consiglio comunale n. 55-2021 Pubblicata in formato digitale P7m e in
formato PDF, per agevolare la visione agli utenti.*

è stato pubblicato all'albo di questo comune :

dal giorno 10/01/22 al giorno 25/01/22

10/1/2022